

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1622 del 02/04/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - AGGIORNAMENTO determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-301 del 22/02/2016 intestata a LAMIERAPIU' SOCIETA' COOPERATIVA per lo stabilimento di lavorazione e progettazione di manufatti in metallo, sia lamiere che tubi e tubolari sito in Comune di Cesena, Via Pitagora n. 551.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1675 del 02/04/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno due APRILE 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - AGGIORNAMENTO determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-301 del 22/02/2016 intestata a LAMIERAPIU' SOCIETA' COOPERATIVA per lo stabilimento di lavorazione e progettazione di manufatti in metallo, sia lamiere che tubi e tubolari sito in Comune di Cesena, Via Pitagora n. 551.**

#### **LA DIRIGENTE**

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

**Richiamata** la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-301 del 22/02/2016 ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. LAMIERAPIU' SOCIETA' COOPERATIVA con sede legale in Comune di Cesena, Via Pitagora n. 551. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione e progettazione di manufatti in metallo, sia lamiere che tubi e tubolari sito in Comune di Cesena, Via Pitagora n. 551."*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio alla ditta in data 25/02/2016 con Atto Prot. Unione 7981;

**Dato atto** che la stessa è stata successivamente aggiornata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-3867 del 12/10/2016 rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio alla ditta in data 17/10/2016 con atto Prot. Unione 41302;

**Tenuto conto** che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'Allegato A "EMISSIONI IN ATMOSFERA", l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 05/11/2018, acquisita al Prot. Unione 47851 e da Arpa e al PGFC/2018/18962 del 07/11/2018, da LAMIERAPIU' SOCIETA' COOPERATIVA, nella persona di Zani Patrick, in qualità di delegato dal Rappresentante dell'Impresa tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale soprarichiamata, con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06;
- valutazione di impatto acustico;

**Considerato** che con la presente istanza la Ditta ha comunicato di aver acquisito il lotto confinante con annesso capannone, che sarà utilizzato per lo stoccaggio dei materiali/prodotti da lavorare, da cui l'esigenza di unire i due fabbricati con corpi/manufatti di collegamento al fine di consentire agli operatori lo spostamento dei materiali con percorso coperto;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

**Verificata** la correttezza formale e la completezza documentale;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento del 11/02/2019 Prot. Unione 7261 acquisita da Arpa e al PG/2019/22134 formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

**Dato atto** che in data 11/03/2019 la ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 11958 e da Arpa e al PG/2019/44173 del 19/03/2019;

**Considerato** che in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 137330/63 del 11/12/2018, acquisita da Arpa e al PGFC/2018/21002 del 13/12/2018, il Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena ha comunicato quanto segue *"Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 74/AUA/2018, in cui è stata allegata una Dichiarazione, datata 14 settembre 2018 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica Patrick Zani di Roncofreddo (FC), con attestato il rispetto dei valori limiti differenziali di*

*immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, si prende atto di tale Dichiarazione in merito all'impatto acustico causato dall'attività in oggetto e si esprime PARERE favorevole al rilascio dell'Autorizzazione in oggetto.”;*

**Atteso** che in data 02/04/2019 il Responsabile dell'endoprocedimento “autorizzazione alle emissioni in atmosfera” ha aggiornato le proprie conclusioni istruttorie, proponendo la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;

**Atteso** che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-301 del 22/02/16 ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. LAMIERAPIU' SOCIETA' COOPERATIVA con sede legale in Comune di Cesena, Via Pitagora n. 551. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione e progettazione di manufatti in metallo, sia lamiere che tubi e tubolari sito in Comune di Cesena, Via Pitagora n. 551.”*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio alla ditta in data 25/02/2016 con Atto Prot. Unione 7981, sostituendo l'ALLEGATO A della medesima con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Atteso** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni, Elmo Ricci, e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

#### **DETERMINA**

- 1. Di AGGIORNARE la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-301 del 22/02/2016** ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. LAMIERAPIU' SOCIETA' COOPERATIVA con sede legale in Comune di Cesena, Via Pitagora n. 551. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione e progettazione di manufatti in metallo, sia lamiere che tubi e tubolari sito in Comune di Cesena, Via Pitagora n. 551.”*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio alla ditta in data 25/02/2016 con Atto Prot. Unione 7981, **sostituendo**, per le motivazioni in premessa citate, **l'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopraccitata con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto.**
- 2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-301 del 22/02/2016.**
- 3. Di dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
- 4. Di dare atto** altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Elmo Ricci, Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-301 del 22/02/2016 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena  
Dr. Carla Nizzoli

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**A. PREMESSE**

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-301 del 22/02/16, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 25/02/16 prot. n. 7981, successivamente aggiornata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-3867 del 12/10/16, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 17/10/16 prot. n. 41302.

Con l'istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto Ditta ha comunicato di aver acquisito il lotto confinante con annesso capannone, che sarà utilizzato per lo stoccaggio dei materiali/prodotti da lavorare, da cui l'esigenza di unire i due fabbricati con corpi/manufatti di collegamento al fine di consentire agli operatori lo spostamento dei materiali con percorso coperto, e ha richiesto quanto di seguito riportato:

- lo spostamento della macchina operatrice laser lamiera e della relativa emissione esistente e autorizzata E2 in altra area del capannone, al fine di permettere l'installazione di una nuova macchina operatrice laser lamiera da cui la nuova emissione E10;
- nella precedente autorizzazione le emissioni da taglio laser E1, E2, E4 ed E5 erano esentate dall'obbligo di monitoraggio periodico per l'inquinante "Polveri", sostituito dalla tenuta di un registro su cui annotare le ispezioni mensili agli impianti di abbattimento dotati di pressostato differenziale, ai sensi della facoltà prevista al punto 8.1 della DGR 960/99. Viene richiesto ora di ripristinare l'obbligo di monitoraggio periodico anche per l'inquinante "Polveri", come già in essere per gli altri inquinanti ("Ossidi di Azoto espressi come NO<sub>2</sub>" e "Monossido di Carbonio"), eliminando di conseguenza l'obbligo di annotazione delle ispezioni sul registro;
- la correzione per l'emissione E2, causa refusi contenuti nelle precedenti domande presentate dalla Ditta, dei valori di portata (da 3.200 a 4.100 Nm<sup>3</sup>/h), di altezza del punto di emissione dal suolo (da 6,5 a 9 m) e di sezione del camino (da 0,07 a 0,12 m<sup>2</sup>);
- la dichiarazione in merito al taglio di acciaio inox, effettuato nei macchinari di cui alle emissioni esistenti E2, E4, E5, ed E9, e da effettuare nel nuovo macchinario di cui alla nuova emissione E10.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento e rinnovo all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Il Responsabile dell'endo-procedimento, alla luce di quanto richiesto dalla Ditta, ha svolto le seguenti valutazioni:

- nuova emissione E10 "Taglio laser Lamiera MAZAK – DDL" - L'attività è compresa al capoverso n. 5 dell'Allegato 4.31 "Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g" alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., che fissa un valore limite pari a 10 mg/Nmc per l'inquinante "polveri totali", nonché al punto 4.13.16 "Ossitaglio, taglio con raggio di plasma, taglio con raggio laser" dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che fissa i valori limite

in emissione per gli inquinanti polveri totali (10 mg/Nmc), ossidi di azoto (20 mg/Nmc) e monossido di carbonio (5 mg/Nmc). Ai sensi di quanto stabilito alla lettera C. punto 1) dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i., si ritiene pertanto di applicare i valori limite in emissione più restrittivi stabiliti al succitato punto 4.13.16. Dovranno essere effettuati tre monitoraggi in fase di messa a regime, successivamente i monitoraggi dovranno avere una frequenza almeno annuale;

- per quanto riguarda le emissioni esistenti E1, E2, E4 ed E5 si ritiene di confermare i valori limite indicati nella precedente autorizzazione, prescrivendo l'obbligo del monitoraggio con frequenza annuale anche per l'inquinante "Polveri", come espressamente richiesto dalla Ditta, eliminando contestualmente l'obbligo di annotare sul registro le ispezioni mensili effettuate agli impianti di abbattimento di tali punti di emissione. A seguito di tale modifica diviene necessario effettuare un primo monitoraggio di tale inquinante nelle emissioni esistenti entro 60 giorni dal rilascio dell'aggiornamento di AUA;
- il gestore ha prodotto una valutazione relativa alla presenza di sostanze di cui alla Tabella A1 della Parte II dell'All. 1 alla parte V del D. Lgs 152/06 e s.m.i, relativamente alle emissioni E2, E4, E5, E9 (esistenti) ed E10 (nuova) derivanti dal taglio laser, da cui risulta che la soglia di rilevanza indicata nella succitata tabella A1 (5 g/h) per gli inquinanti Nichel e Cromo (VI):
  - risulta superata per quanto riguarda le emissioni da taglio lamiera E2, E5 e E10;
  - non risulta superata per quanto riguarda le emissioni da taglio tubolari E4 ed E9.

Tuttavia, essendo il valore calcolato per le emissioni E4 ed E9 prossimo alla soglia succitata, tenuto conto che trattasi di calcolo effettuato su valori ipotetici, il gestore ha dichiarato l'intenzione di effettuare i monitoraggi analitici di tali inquinanti anche per le emissioni E4 ed E9. Alla luce di quanto dichiarato dal gestore, pertanto, si ritiene che oltre agli inquinanti e relativi valori limite già indicati nell'autorizzazione, per le emissioni E2, E4, E5, E9 e E10 debbano essere inseriti anche gli inquinanti "Nichel e suoi composti espressi come Ni" e "Cromo (VI) e suoi composti, espressi come Cr" e il relativo valore limite cumulativo pari a 1 mg/Nmc, previsto alla tabella A1 della Parte II dell'Allegato 1 alla parte V del D. Lgs 152/06 e s.m.i., e che sia necessario effettuare un primo monitoraggio di tali inquinanti nelle emissioni esistenti entro 60 giorni dal rilascio dell'aggiornamento di AUA;

- si prende atto della necessità di correzione per l'emissione E2, causa refusi contenuti nelle precedenti domande presentate dalla Ditta, dei valori di portata (da 3.200 a 4.100 Nm<sup>3</sup>/h), di altezza del punto di emissione dal suolo (da 6,5 a 9 m) e di sezione del camino (da 0,07 a 0,12 m<sup>2</sup>);
- per quanto non espressamente modificato, si rimanda ai valori limite, prescrizioni e motivazioni contenuti nell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-301 del 22/02/16, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 25/02/16 prot. n. 7981, successivamente aggiornata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-3867 del 12/10/16, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 17/10/16 prot. n. 41302.

Il Responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, sulla base di quanto dichiarato dalla Ditta e delle valutazioni sopra riportate, non ha ritenuto necessario richiedere una relazione tecnica istruttoria al Servizio Territoriale di Arpae sulle modifiche in oggetto, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546 e tenuto conto delle procedure organizzative definite con il Servizio Territoriale di Arpae.

Il Responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera non ha altresì ritenuto necessario richiedere al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL della Romagna – Sede di Cesena una valutazione sulle modifiche in oggetto, in conformità con le disposizioni contenute nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PG/FC/2016/9353.

Il Comune di Cesena, coinvolto all'interno del procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire alcun parere relativamente all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle valutazioni sopra riportate, consente di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

## B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-301 del 22/02/16, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 25/02/16 prot. n. 7981, successivamente aggiornata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-3867 del 12/10/16, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 17/10/16 prot. n. 41302, e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 05/11/2018 P.G.N. 47851, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

## C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

**EMISSIONI N. 6, 7 – GENERATORI AD IRRAGGIAMENTO FRACCARO** (40 kW cad., a gpl)

**EMISSIONE N. 8 – CALDAIA PALAZZINA SERVIZI** (35 kW, a gpl)

relative a impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del citato Decreto.

## D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di lavorazione e progettazione di manufatti in metallo sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

### EMISSIONE N. 1 – PANTOGRAFO (escluso acciaio inox)

Impianto abbattimento: filtro a cartucce + pressostato differenziale

Portata massima	20.000	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

### EMISSIONE N. 2 – TAGLIO LASER LAMIERE

Impianto abbattimento: filtro a cartucce + pressostato differenziale

Portata massima	4.100	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	15	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc
Nichel e suoi composti espressi come Ni + Cromo (VI) e suoi composti, espressi come Cr	1	mg/Nmc

### EMISSIONE N. 3 – SALDATURA (escluso acciaio inox)

Portata massima	3.900	Nmc/h
-----------------	-------	-------

Altezza minima	9	m
Durata	7,5	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

#### **EMISSIONE N. 4 – TAGLIO LASER (TUBI/TUBOLARI)**

Impianto abbattimento: filtro a cartucce + pressostato differenziale

Portata massima	2.800	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc
Nichel e suoi composti espressi come Ni + Cromo (VI) e suoi composti, espressi come Cr	1	mg/Nmc

#### **EMISSIONE N. 5 – TAGLIO LASER LAMIERE**

Impianto abbattimento: filtro a cartucce + pressostato differenziale

Portata massima	3.200	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	15	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc
Nichel e suoi composti espressi come Ni + Cromo (VI) e suoi composti, espressi come Cr	1	mg/Nmc

#### **EMISSIONE N. 9 – TAGLIO LASER (TUBI/TUBOLARI)**

Impianto abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc
Nichel e suoi composti espressi come Ni + Cromo (VI) e suoi composti, espressi come Cr	1	mg/Nmc

## EMISSIONE N. 10 – TAGLIO LASER LAMIERE

Impianto abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	4.100	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	12	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc
Nichel e suoi composti espressi come Ni + Cromo (VI) e suoi composti, espressi come Cr	1	mg/Nmc

- Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito <https://www.arpae.it> (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera [https://www.arpae.it/dettaglio\\_generale.asp?id=2944&idlivello=1650](https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650)). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopraccitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopraccitato.
- La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione N. 10** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio delle emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissioni.
- La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale di Cesena (PEC: [aoofc@cert.arpae.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpae.emr.it)) e al Comune di Cesena la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione N. 10**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
- Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
- Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **nuova emissione N. 10** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Cesena (PEC: [aoofc@cert.arpae.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpae.emr.it)), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
- Entro 60 giorni** dal rilascio del presente provvedimento la Ditta dovrà effettuare un monitoraggio per gli inquinanti “*Nichel e suoi composti espressi come Ni*” e “*Cromo (VI) e suoi composti, espressi come Cr*” alle **emissioni esistenti N. 2, 4, 5 e 9** (precedentemente non soggette al rispetto di un valore limite per tali inquinanti) durante lo svolgimento di operazioni di taglio laser dell'acciaio inox. **Entro un mese** dalla data del controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale di Cesena (PEC: [aoofc@cert.arpae.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpae.emr.it)), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai monitoraggi effettuati.
- Entro 60 giorni** dal rilascio del presente provvedimento la Ditta dovrà effettuare un monitoraggio per

l'inquinante "Polveri" alle **emissioni esistenti N. 1, 2, 4 e 5** (precedentemente non soggette all'obbligo di monitoraggio periodico per tale inquinante). **Entro un mese** dalla data del controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale di Cesena (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai monitoraggi effettuati.

9. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni N. 1, 2, 3, 4, 5, 9 e 10** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato. Si precisa che il monitoraggio periodico delle **emissioni N. 2, 4, 5, 9 e 10** dovrà essere effettuato durante lo svolgimento di operazioni di taglio laser dell'acciaio inox.
10. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati in fase di messa a regime e ai monitoraggi periodici annuali. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**